Anno II - N. 53 18 febbraio 1950

CAMERA DEI DEPUTATI

SEGRETARIATO GENERALE
COMMISSIONI PERMANENTI

BOLLETTINO DELLE COMMISSIONI

GIUNTA DEL REGOLAMENTO

Sabato 18 febbraio 1950. — *Presidenza del Presidente della Camera* GRONCHI. — Il Presidente avverte che ritiene opportuno riproporre alla Camera l'aggiunta all'articolo 13, già proposta il 24 ottobre 1949, e il cui esame fu sospeso in Assemblea, aggiunta diretta a stabilire che l'Ufficio di Presidenza si rinnova ogni biennio; nonché il nuovo articolo 13-*bis*, relativo alla conferenza dei Presidenti per l'ordine dei lavori, il cui esame fu pure sospeso in Assemblea.

Si riprende la discussione sugli articoli 55 e 56 del Regolamento. Gli onorevoli Gullo e Carpano Maglioli riaffermano (come nella precedente seduta avevano fatto gli onorevoli Assennato e Covelli) la propria avversione di principio alle riforme proposte, dirette ad aggravare le sanzioni disciplinari.

Gli altri membri della Giunta dichiarano di approvare pienamente le proposte del Presidente, riservandosi emendamenti su punti particolari.

Si passa quindi all'esame delle singole norme. Interloquiscono in vario senso gli onorevoli Gullo, Carpano Maglioli, Ambrosini, Corbino, Dossetti, Preti, Taviani e Codacci Pisanelli. Infine si concorda, in via di massima, la seguente nuova dizione dell'articolo 55:

« Se un deputato pronuncia parole sconvenienti oppure turba col suo contegno la libertà delle discussioni, o l'ordine delle sedute, il Presidente lo richiama nominandolo.

« Ciascun deputato che sia richiamato all'ordine, ove intenda respingere il richiamo, potrà avere la parola alla fine della seduta, tranne che il Pre-

sidente decida altrimenti. Udite le spiegazioni, il Presidente invita la Camera a decidere per alzata e seduta, senza discussione ».

e dell'articolo 56 (sostitutivo del 1° e 2° comma):

« Dopo un secondo richiamo all'ordine avvenuto nello stesso giorno, ovvero – nei casi più gravi – anche indipendentemente da un precedente richiamo:

1°) se un deputato ricorre ad ingiurie contro uno o più colleghi o membri del Governo, il Presidente può proporne l'esclusione dall'aula per il resto della seduta;

2°) se un deputato fa appello alla violenza o provoca tumulti, o trascorre a minacce o a vie di fatto verso qualsiasi collega o membro del Governo, od offende il prestigio delle istituzioni o del Capo dello Stato, il Presidente può proporre la censura con interdizione di comparire nell'aula, o anche nel Palazzo della Camera, per un periodo da due a quindici giorni di seduta.

« Udite le spiegazioni del deputato, la proposta del Presidente sarà subito messa ai voti, senza discussione né emendamento, per alzata e seduta.

« L'esclusione importa di diritto la privazione di metà dell'indennità per un mese, la censura di metà dell'indennità per due mesi ».

Si rinvia ad altra seduta – oltre la formulazione definitiva del nuovo testo degli articoli 55 e 56 – l'esame della proposta relativa al divieto di presentazione di ordini del giorno in occasione della discussione sulla mozione di fiducia, o sfiducia, al Governo, nonché l'approvazione del testo definitivo degli articoli 13 e 13-*bis*.

ROMA 1950 – TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI